



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA

In composizione monocratica in persona del Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 622 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

....., elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati

..... che lo rappresentano e difendono come per procura in atti;

- **attore** -

contro

....., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Agrigento, via XXV Aprile n.158, presso lo studio dell'avv. Salvatore Astuto che la rappresenta e difende come per procura in atti;

- **convenuto** -

Oggetto: Servitù.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 19/06/19 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata in data 12/05/2017, ha

Tribunale di Sciacca



convenuto in giudizio la rap-

presentando al Tribunale:

-di essere proprietario di un fondo sito in

....., al quale ha sempre avuto accesso tramite una stradella che attraversa dei terreni di proprietà della società convenuta

-che a seguito della sentenza n. 525/2016, con cui il Tribunale di Sciacca ha accertato e dichiarato l'inesistenza di una servitù di passaggio in favore del fondo di sua proprietà a carico dei terreni confinanti di proprietà della convenuta, la società ha chiuso il passaggio in precedenza esistente;

- che l'immobile di sua proprietà è intercluso, non vantando diritto di passaggio e non avendo accesso alla via pubblica, per cui ha diritto di ottenere ex artt.1051 ss. c.c. la costituzione della servitù di passaggio nel terreno di parte convenuta, non ravvisandosi altri passaggi idonei ai sensi di legge;

-di essere affetto da diverse patologie che hanno più volte reso necessario l'intervento dell'ambulanza e che l'abitazione di sua proprietà insistente nel suddetto terreno necessita di rifornimento di combustibile per il riscaldamento da effettuarsi tramite camion che possono passare solo attraverso la stradella, oggi chiusa, oggetto di controversia.

Sulla base di quanto esposto, parte attrice ha chiesto al Tribunale di *“ritenere e dichiarare il diritto dell'attore e quindi disporre anche ai sensi degli artt.1051 e ss. c.c. l'istituzione della servitù di passaggio anche mediante auto e mezzi meccanici e con le originarie ed attuali misure di circa*

La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione della c

.....



metri 2,50 in favore del proprio immobile descritto in catasto al foglio di mappa n. _____ ed a carico della proprietaria convenuta, descritta in catasto al foglio di mappa n. _____, particelle _____ o solo di qualcuna delle stesse”.

Costituitasi in giudizio, la s. _____ ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito da parte attrice, chiedendo al Tribunale l'integrale rigetto delle domande proposte da _____ in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, coperte da giudicato esterno.

In particolare, parte convenuta ha rilevato che l'esistenza nel fondo del _____ di un accesso sulla via pubblica alternativo rispetto al proprio fondo è stato già accertato con sentenza passata in giudicato n. 525/2016 del Tribunale di Sciacca, la quale, in virtù del c.d. giudicato esterno, fa piena prova anche nel presente giudizio vertente tra le stesse parti.

La causa è stata istruita con l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, eseguita dal geom. _____ e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/06/2019, nel corso della quale il giudice ha posto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In via preliminare, deve rilevarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, il giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (*causa peten-*

La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione della _____ ai fini del tirocinio formativo



di), e il bene della vita che ne forma oggetto (*petitum mediato*), a prescindere dal tipo di sentenza adottato; entro tali limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscano presupposto logico e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto l'eventuale sopravvenienza di fatti e situazioni nuove. (Cass., 11493 del 2004; Cass. n. 1760 del 2006; Cass. n. 14477 del 1999).

A differenza del giudicato interno, formatosi all'interno del processo che prosegue per la definizione nel merito della controversia, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il giudicato esterno, destinato ad esplicare la sua efficacia fuori dal processo in cui si è formato, può essere fatto valere dalla parte che ne invoca l'autorità, solo mediante eccezione proposta nel giudizio di merito, qualora tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza inoppugnabile sussista una piena identità di *causa petendi* e di *petitum*.

Considerato che il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento rientrano nella categoria dei diritti c.d. autodeterminati, ossia individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, si è affermato in giurisprudenza che nelle azioni a queste relative il fatto costitutivo è rilevante solo ai fini della prova dell'esistenza del diritto, e non ai fini della individuazione, per cui il mutamento del fatto costitutivo nel corso del processo non comporta mutamento della domanda e non incide pertanto

La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione della ai fini del tirocinio formativo



nella sua ammissibilità. (Cfr. Cass. 1682/1991)

Applicando tale principio alla materia del giudicato ne deriva che, qualora sia stata proposta una domanda di accertamento di servitù e/o di condanna alla cessazione degli impedimenti al passaggio sulla base di un determinato fatto costitutivo, il rigetto della stessa per accertata inesistenza del diritto sulla base di ragioni attinenti al fatto costitutivo dedotta fa stato in un secondo processo instaurato con riproposizione della domanda fondata su un diverso fatto costitutivo, trattandosi dello stesso "petitum" e sante la irrilevanza della causa "petendi".

L'effetto preclusivo non opera, al contrario, nel caso in cui nel secondo processo venga proposta domanda di costituzione di servitù coattiva, la quale è fondata su causa "petendi" e "petitum" diversi da quelli dell'azione confessorie ed è diretta alla pronuncia di una sentenza costitutiva.

In base alle considerazioni svolte, deve ritenersi ammissibile la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio ex artt.1051 ss. c.c. proposta da parte attrice nel presente giudizio.

Venendo al merito della controversia, deve preliminarmente osservarsi che in giurisprudenza si distingue tra passaggio "coatto" cioè passaggio che può essere concesso dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 1052 c.c., e passaggio "necessario" di cui all'articolo 1051 del codice civile.

In particolare, mentre l'ipotesi prevista dall'art.1051 c.c. ricorre nel caso in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza

La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione della c' ai fini del tirocinio formativo



eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), il passaggio coatto di cui all'art.1052 c.c. può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato. (Cass. 27 giugno 1994, n. 6184)

Il diritto potestativo alla costituzione della servitù per il fondo non intercluso è, infatti, accordato in presenza della inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, oltre che dell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2515; Cass. 18 dicembre 1997, n. 12814).

La possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo che, benchè circondato da altri, fruisca di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un altro sbocco sulla via pubblica, esula dalla previsione dell'articolo 1051 c.c., restando regolata dal successivo articolo 1052 c.c.

In questo caso il diritto alla costituzione della servitù è condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente (Cass. 20 febbraio 2012, n. 3125; Cass. 8 giugno 1984, n. 3451).

Tanto premesso, alla luce dei documenti che sono stati prodotti nel

La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione della _____ *ai fini del tirocinio formativo*



giudizio e della relazione redatta dal Consulente Tecnico d'Ufficio geometra *---*, deve escludersi la sussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c.

In particolare, secondo quanto affermato nella relazione redatta dal nominato consulente d'ufficio, il cui accertamento non si è limitato soltanto alla verifica della presenza o meno di uno stato di interclusione, ma ha riguardato anche la valutazione della eventuale sussistenza di oggettive esigenze connesse al conveniente uso del fondo oggetto di esame, la strada esistente risulta, essenzialmente, pianeggiante con assenza di tratti caratterizzati da eccessive pendenze che possano rendere difficoltoso il passaggio sia a normali autovetture che a mezzi agricoli. ^[1]_{SEP}

Secondo il C.T.U., infatti, la sede stradale - sia nel tratto di strada interpodereale che nel tratto di stradella che dalla citata interpodereale si collega con il fondo del *---* - risulta realizzata con terra battuta di tipo arenaria ben costipata e la stessa garantisce una discreta percorribilità sia alle normali autovetture che ai mezzi agricoli anche in presenza di piogge, considerato che *"tale tipologia di sede stradale consente di contenere al minimo possibile la formazione di fanghiglia e/o comunque entro i limiti che non pregiudicano la percorribilità agli automezzi, fatte salve, ovviamente, situazioni di precipitazioni di carattere eccezionale e non prevedibili"*.

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la valutazione degli effetti dovuti al restringimento della carreggiata a causa dei pali al servizio della linea elettrica - sul tratto di strada che dalla interpodereale si sviluppa fino

*La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione della *---* ai fini del tirocinio formativo*



al fondo del [redacted] - "la larghezza attualmente disponibile di m. 2,30 risulti sufficiente al passaggio delle autovetture - le cui dimensioni si aggirano mediamente a circa m. 1,80 - e risulti sufficiente anche al passaggio dei mezzi agricoli necessari alla coltivazione del fondo. Infatti, tenuto conto della tipologia colturale in corso - piccolo impianto di oliveto - si ritiene che per la coltivazione dello stesso siano necessari e sufficienti mezzi la cui larghezza risulti contenuta entro i m. 2,00".

In virtù di quanto fin qui esposto, considerata la mancanza dei presupposti richiesti per l'applicazione degli artt. 1051 ss. c.c., le domande proposte da parte attrice devono essere rigettate.

In base al principio della soccombenza, espresso dall'art.91 c.p.c., [redacted] va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta nel presente giudizio e nel procedimento cautelare, liquidate riducendo del 50% i valori medi previsto dallo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.

Pone altresì a carico di parte attrice soccombente le spese necessarie per l'espletamento della CTU che si liquidano come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

-rigetta le domande proposte da parte attrice;

-condanna [redacted] a rifondere la [redacted]

[redacted] le spese del presente giudizio che si liquidano in €

La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione della [redacted] ai fini del tirocinio formativo



- condanna [redacted]

le spese del procedimento cautelare RG. n. 622-1/2017 che si liquidano in € 500,00 (cinquecento euro);

-condanna [redacted] al pagamento delle spese necessarie per l'espletamento della CTU che si liquidano come da separato decreto.

Così deciso in Sciacca in data 04/02/2020.

Il Giudice

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice [redacted] in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 41e4fd89f359ac926dbc30ef1a9640c3
Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6de8ba0e1408eff9ef01ca8ba95a7295

La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione della [redacted] ai fini del tirocinio formativo

